

Alcuni colleghi che operano con contratto flessibile negli Enti di ricerca pongono dei quesiti di interesse generale

Domande:

- 1) *Al personale che opera con contratto da co.co.co spetta la contribuzione INPS?*
- 2) *Se si ha un contratto a tempo determinato con profilo del comparto ricerca la contribuzione l'amministrazione la deve versare all'INPS o all'INPDAP?*
- 3) *La contribuzione per la disoccupazione volontaria è prevista per le borse di studio?*
- 4) *Quali sono le regole per il rinnovo di un contratto a tempo determinato negli Enti?*

Queste domande sono state rivolte al GARP: GRUPPO AUTONOMO DEI PRECARI DELLA RICERCA DEL SAUR-CER (da personale iscritto e non)

Risposte SAUR-CER/CONFEDIR

1) CONTRIBUZIONE INPS PER co.co.co.

Per **lavoro parasubordinato** s'intende una tipologia di rapporti di lavoro con una struttura giuridica particolare, talvolta vicina per caratteristiche al lavoro subordinato e altre volte a quello autonomo. Si tratta, infatti, di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, **senza vincolo di subordinazione**. Sono considerati lavoratori parasubordinati

- **i lavoratori a progetto**

- **i collaboratori occasionali** la cui prestazione ha il carattere della continuità e sia resa per un massimo di 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e il compenso percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5.000 euro.

I lavoratori con **contratti di collaborazione** a progetto, i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva e gli incaricati delle vendite a domicilio, gli spedizionieri doganali, i titolari di borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca sono tutelati da una specifica forma di previdenza obbligatoria. Per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre **forme di previdenza obbligatoria**, i **titolari di pensione diretta**, cioè quella derivante da

contributi versati per il proprio lavoro e i **titolari di pensione di reversibilità** il contributo è fissato al 16%.

Per i **collaboratori**, il versamento va effettuato dall'impresa entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono pagati i compensi, tramite il modello di versamento F24.

I **professionisti** versano invece i contributi col meccanismo degli acconti e dei saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF ed il contributo è interamente a loro carico.

Se il lavoratore ha rapporti di **collaborazione con due o più aziende**, ogni singola azienda committente è tenuta ad effettuare l'iscrizione alla Gestione Separata e dunque al versamento dei due terzi del contributo INPS sul compenso lordo.

Per i lavoratori parasubordinati la Finanziaria 2010 ha prevista l'iscrizione alla **Gestione Separata INPS**, mediante il versamento di un contributo che per il **2010** è pari al **26,72%**, di cui **1/3** a carico del lavoratore e **2/3** a carico del committente.

Anche i lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad altro Istituto Previdenziale devono iscriversi alla Gestione Separata INPS. In questo caso il versamento è interamente a carico del lavoratore.

I lavoratori parasubordinati ed autonomi iscritti alla Gestione Separata hanno diritto ad alcune **prestazioni erogate dall'INPS** quali

indennità di maternità

- **indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero**
- **assegno per il nucleo familiare.**

I lavoratori parasubordinati devono anche essere assicurati all'**INAIL**
Gli iscritti alla gestione separata hanno diritto: alla pensione di **vecchiaia**, alla pensione di **inabilità**, all'assegno di **invalidità**, alla pensione ai **superstiti**, alla pensione **supplementare** e al **supplemento** di pensione.

La pensione viene liquidata con le modalità di calcolo del **sistema contributivo**.

Quindi la risposta è: SI la contribuzione INPS spetta anche ai co.co.co.

2) INPS o INPDAP PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?

Il contratto a tempo determinato con uno dei profili del contratto del comparto ricerca è, in base alla normativa vigente una vera e propria assunzione, ma valida solo per un **periodo definito**. I datori di lavoro possono ricorrervi per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da specificare nell'atto scritto consegnato al lavoratore.

Si **applica** per

- sostituire lavoratori assenti, ma con diritto alla conservazione del posto;
- quando l'Ente si trova a dover eseguire un'opera o un servizio straordinario od occasionale
- per lavori stagionali

Limitazioni di carattere quantitativo alle assunzioni con **contratto a termine** sono previste anche nei contratti collettivi nazionali.

Le stesse regole dunque, anche se per un periodo definito nel tempo, che valgono per i lavoratori assunti a tempo indeterminato valgono anche per quello determinato, compreso l'obbligo di effettuare una selezione per l'assunzione, se pure in termini meno impegnativi.

Essendo le due tipologie di contratto equiparate per diritti e per doveri la risposta al quesito 2) è la seguente:

La contribuzione spettante è gestita dall'INPDAP come per i dipendenti a tempo determinato.

3) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER LA LE BORSE DI STUDIO: SI O NO?

La borsa di studio, così come altri contratti, è considerata uno strumento esclusivamente da utilizzare **per la formazione**, quindi per le borse di studio non è obbligatorio per le Amministrazione versare contributi.

Le borse di studio non risultano neanche comprese tra le novità che le recenti normative hanno previsto per i co.co.co., come ad esempio il contributo per la disoccupazione volontaria, anche solo parziale.

La borsa di studio è dunque attualmente equiparata ad un contratto di formazione e quindi non spettano ai borsisti nè la contribuzione ai fini pensionistici, nè quella per la disoccupazione volontaria.

Le borse, con esclusione di quelle universitarie o di quelle erogate da regioni a statuto speciale, sono però soggette a tassazione IRPEF.

La risposta al quesito 3) è dunque: NO.

4) DA QUALE NORMA E' REGOLATO IL RINNOVO DEI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?

Attualmente per il contratto a tempo determinato ci si rifà ai contratti nazionali vigenti, ma **per alcune fattispecie** si deve far riferimento al decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368.

In particolare per la proroga eventuale del contratto ci si deve riferire all'art. 4: *Disciplina della proroga* .

Se si vuole ricevere approfondimenti ulteriori a questo ultimo riguardo si prega di scrivere a: garp@saur.cer.org.